

CAPISALDI

- Principio della responsabilità limitata
- S.P.A.
- S.A.P.A.
- S.R.L.

Società per azioni

[artt. 2325 - 2451 c.c.]

- Principio della responsabilità limitata
[Derivazione dalle compagnie coloniali del '700]

1. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta.

[art. 2325, c.c.]

Meccanismi di compensazione della responsabilità limitata

(a garanzia dell'efficienza e correttezza gestionale dell'attività d'impresa assicurata nelle società personali dalla responsabilità illimitata dei soci)

A. In generale: Organizzazione complessa dei sistemi decisionali e di controllo

B. In particolare:

- Metodo collegiale
- Assetti gestionali (consiglio di amministrazione)
- Sistemi di controllo: 1.controllo di gestione (collegio sindacale) 2.controllo contabile (società di revisione)
- Flussi informativi [soci//collegio sindacale//organi delegati//gruppi societari]
- Pluralità degli organi con competenze esclusive [assemblea//organo gestorio//collegio sindacale]
- Sistemi di contabilità [bilancio]
- Oneri di pubblicità

➤ **Responsabilità + Tipologia**

[art. 2325 c.c.]

1. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta.

2325-bis. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. — 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

2. Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

2326. Denominazione sociale. — 1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.

2327. Ammontare minimo del capitale. — 1. La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro (c. 24451 , 24471) (2).

➤ **COSTITUZIONE** [contratto o atto unilaterale: art. 2328]

a. Oggetto sociale art. 2328, n. 3

b. Capitale art. 2328, n. 4

➤ **PERSONALITA' GIURIDICA**

▪ Registro delle imprese [art. 2331, comma 1]

➤ **CONFERIMENTI**

a. in denaro [art. 2342, comma 1]

b. in natura / stima [art. 2343]

➤ **AZIONI**

Contesto: titoli di credito
[artt. 1992, 1993 e 1994]

Trasferimento del possesso:

- ❖ **titoli al portatore**
- ❖ **titoli all'ordine**
- ❖ **titoli nominativi**

Titoli azionari:

- ❖ **Emissione [art. 2346]**
- ❖ **Categorie [art. 2348]**
- ❖ **Strumenti finanziari [art. 2349]**
- ❖ **Diritto di voto [art. 2351]**

➤ **ORGANI e FUNZIONI**

- ❖ **Assemblea**
- ❖ **Gestione**
- ❖ **Controllo**

➤ **PUBBLICITA'**

- ❖ **Libri contabili**
- ❖ **Bilancio [artt. 2423 ss.]**